

# Un mese di tempo per le pagelle

*Anche se sono già inserite sul registro elettronico*

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

**S**e lo studente chiede le sue pagelle, usando l'accesso «privacy», la scuola deve rispondere alle richieste di accesso entro un mese. Anche se le pagelle sono a disposizione sul registro elettronico. Inoltre, la mole di lavoro eccessiva, a carico dell'ufficio preposto al riscontro, non è una giustificazione valida di eventuali risposte tardive. La scuola, tuttavia, non è succube di richieste moleste: può respingere le istanze ripetitive o eccessive oppure soddisfarle, ma addebitando spese amministrative. Ma deve farlo entro un mese.

È quanto prevede il Regolamento Ue sulla privacy n. 2016/679, all'articolo 12, direttamente applicabile a tutto il comparto scuola. Ed è un articolo che costringe i Garanti della privacy ad essere particolarmente rigidi con chi sfora il termine. Come lo è stato il Garante italiano, con il provvedimento n. 437 del 16 dicembre 2021, finora inedito.

**A connotare di particolare severità la situazione**, dalla pronuncia citata si ricava che



la scuola non potrà difendersi nemmeno sostenendo che ciò che viene chiesto sia già a disposizione dello studente o dei suoi genitori sul registro elettronico. È questo profilo, però, è criticabile alla luce di quanto prevede lo stesso articolo 12 Gdpr.

Ma andiamo con ordine. L'articolo citato fissa la regola del mese per rispondere nel merito o, comunque, per giustificarsi se non si riesce a rispettare il termine (in ogni caso bisogna dare una risposta entro i successivi due mesi, se la proroga è giustificata).

**Per osservare l'articolo le scuole devono:** individuare con certezza l'ufficio incaricato di rispondere; avere un protocollo che funziona a dovere così co-

me il flusso della corrispondenza tra i vari uffici (così che non ci siano intoppi); per le faccende di privacy, infine, bisogna poter contare su un Dpo (responsabile della protezione dei dati) reperibile e disponibile. Quest'ultimo deve saper dare informazioni e consigliare su come è meglio comportarsi di volta in volta.

**Nel caso deciso dal Garante** con il provvedimento citato, in realtà, la scuola ci ha messo del suo per mettersi in una posizione di torto e la faccenda poteva essere gestita in altro modo. Vediamo perché. Uno studente ha chiesto a un istituto comprensivo i propri dati, tra i quali le proprie pagelle. La scuola non risponde e l'interessato si rivolge al Garante. Solo dopo una lettera del Garante, la scuola risponde. E nella risposta della scuola sono esposti tre fatti. Il primo è il carico di lavoro, che, però, non può essere formalmente rilevante. Il secondo profilo è più interessante: alcuni dei dati richiesti potevano essere acquisiti mediante la piattaforma on line, per l'accesso alla quale l'interessato aveva le credenziali e della quale l'interessato stesso non aveva lamentato malfunzionamenti.

Il terzo aspetto è che l'interessato aveva già fatto richieste di accesso analoghe e la scuola le aveva sempre riscontrate in tempo.

**Ora, queste difese, non hanno superato il rigore del Gdpr**, che pretende una risposta entro un mese e, nel caso specifi-

*La scuola non è costretta a subire richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo: può respingere la richiesta o addebitarne il costo*

co, il mese era trascorso invano: questa la ragione per la quale la scuola è stata ammonita formalmente con un provvedimento pubblicato sul sito del garante, nel quale il nome dell'istituto è in chiaro.

Peraltro, se si legge la pronun-

cia rimane il dubbio che siamo di fronte a una richiesta strumentale, ai limiti della molestia.

**Ma anche a fronte di istanze di questo tipo**, la scuola deve mantenere una condotta professionale e avvalersi di tutte le opzioni previste dal Gdpr. Quello che, mai e poi mai, non deve fare è darsi la zappa sui piedi trascurando di rispondere.

Passato un mese si è già in torto. Peraltro, la scuola non è costretta a subire richieste manifestamente infondate o eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo. È lo stesso articolo 12 Gdpr a consentire in questi casi ai titolari di trattamento (le scuole) di rispondere (entro il mese) motivatamente respingendo la richiesta o di rispondere, soddisfacendo l'istanza, ma addebitando un contributo spese. I parametri della richiesta economica sono indicati dallo stesso articolo 12: le spese devono essere ragionevoli e devono tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. A quest'ultimo riguardo le scuole dovranno dotarsi di un regolamento interno con la determinazione